

FESTA SANTA LUCIA

15 DICEMBRE 24

REGOLAMENTO

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI
MERCATINI DELGLI HOBBISTI E DELLA CREATIVITA'**

MEGLIO DEFINITI COME "DIMOSTRAZIONE, PRODUZIONE E VENDITA DI PRODOTTI
DELL'HOBBISTICA E DELLA CREATIVITA'"

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione e svolgimento del mercatino tipico locale, anche conosciuti come mercatino degli hobbisti dell'artigianato e della creatività, da intendere quale strumento atto a favorire l'incontro della domanda e dell'offerta di oggetti che sfuggono alle logiche distributive commerciali ed aventi la finalità di creare luoghi di forte attrattiva sociale, di perpetrare antichi mestieri e/o tradizioni, nonché di tramandare abilità e usanze anche a scopo di favorire l'aggregazione e la socializzazione da parte della cittadinanza.

Le attività di cui al presente Regolamento sono esercitate in aree pubbliche.

L'esercizio dell'attività in oggetto non è assoggettabile:

- alle norme sul commercio in sede fissa (Decreto Legislativo n. 114/1998 e Legge Regionale n. **5/2005**);
- alle norme sul commercio su aree pubbliche (Legge Regionale n. 5/2005, Titolo III);
- alle norme sui sistemi fieristici (Legge n. 7/2003).

Art. 2 - COMPETENZE

Le competenze in materia spettano ai responsabili della Proloco Santa Lucia Aps

Art. 3 - DEFINIZIONE DI "HOBBISTA"

E' definito hobbista l'operatore non professionale che non esercita alcuna attività commerciale, ma vende beni in modo del tutto sporadico ed occasionale.

Art. 4 - AREE PER I MERCATINI, LORO POSTEGGI INTERNI E PERIODO DI SVOGIMENTO

Il mercatino si svolge nelle aree site in Prata di Pordenone: Piazza Meyer e area adiacente..
Il numero e le aree dei posteggi sono individuati dagli organizzatori.

Il mercatino si svolge 15 dicembre 2024

Art. 5 -SETTORI MERCEOLOGICI AMMESSI

Gli espositori possono esporre, per il libero scambio e la vendita estemporanea, prodotti dell'ingegno e della creatività realizzati dagli hobbisti in serie limitate di modico valore nel rispetto dei limitistabiliti dalle norme vigenti in materia fiscale.

Gli hobbisti dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo il modello che sarà messo a disposizione della Pro Loco Santa Lucia Aps, con la quale si dichiara che l'attività svolta è priva di connotazione imprenditoriale. La Pro Loco Santa Lucia Aps si riserva la facoltà di non accettare richieste per l'esposizione di merci che, per stato di conservazione e genere, siano ritenute non idonee a valorizzare qualitativamente il mercato stesso.

Art. 6 - SETTORI MERCEOLOGICI NON AMMESSI

E' fatto divieto di vendita e/o scambio delle seguenti tipologie di beni:

- gli esplosivi e le armi di qualunque genere o tipo;
- tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali (Decreto Legislativo n.42/2004);
- materiale pornografico;
- oggetti preziosi, anche creati con parti di pietre e/o metalli preziosi;
- particolari tipologie di oggetti che a giudizio insindacabile della Pro Loco Santa Lucia Aps e per motivi di interesse pubblico preminente siano ritenuti da escludersi dall'esposizione ed esitazione al pubblico in quanto non ammissibili.

Art. 7 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE NEI MERCATINI

Possono esercitare l'esposizione, la vendita diretta o lo scambio nei mercatini i seguenti soggetti:

- a) tutte le persone fisiche italiane maggiorenni;
- b) tutte le persone fisiche appartenenti ad uno degli stati dell'Unione Europea maggiorenni; e tutte le

- persone fisiche non appartenenti ad uno degli stati dell'Unione Europea maggiorenni, in regola con le vigenti disposizioni relative all'ingresso ed al soggiorno sul territorio italiano;
- c) le associazioni di volontariato e senza scopi di lucro.

Può essere ammessa la partecipazione di uno o due operatori del commercio su aree pubbliche solo ed esclusivamente per la somministrazione di alimenti e bevande, purchè in regola con tutte le disposizioni previste dalla normativa in materia di commercio su aree pubbliche.

I partecipanti possono ottenere un solo posteggio per manifestazione, la cui dimensione è pari a metri tre per tre.

Per particolari esigenze concordate con la Pro Loco Santa Lucia Aps, non potranno concedere spazi attigui multipli del primo.

Requisito soggettivo essenziale ed inderogabile risulta essere quello di non produrre imprenditorialmente, in Italia o in un altro stato dell'Unione Europea, ciò che si aliena al mercatino in oggetto.

Sono ammessi anche i creatori di opere dell'ingegno e fantasia e gli artisti di strada.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre i 15 giorni antecedenti alla manifestazione

I partecipanti dovranno indicare i seguenti elementi:

- a) dati anagrafici e codice fiscale;
- b) gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- e) il tipo di beni messi in esposizione, vendita o scambio;
- d) una dichiarazione sottoscritta dal partecipante nella quale venga indicato che non è imprenditore e che i suddetti beni sono di sua esclusiva proprietà.

La Pro loco Santa Lucia Aps non è responsabile, nei confronti delle Autorità competenti, per eventuali dichiarazioni mendaci o irregolarità.

Nel caso di pluralità di domande, si darà priorità alle istanze di hobbisti che intendono dare dimostrazione della propria attività (essendo, tale manifestazione, l'obiettivo primario che si prefigge l'amministrazione comunale), nonché quelle relative al precedente mercatino che non sono state accolte per raggiungimento del numero massimo.

Nel caso in cui non sussistano le ipotesi di cui al precedente capoverso, le istanze verranno accolte in ordine di presentazione all'ente.

Art. 8 - ASSEGNAZIONE DEL POSTO

La dislocazione del posteggio verrà assegnata dalla Pro Loco a suo insindacabile giudizio, per l'assegnazione del quale non sussistono diritti particolari e non dovrà essere scambiata, ceduta a terzi, oppure utilizzata per attività diverse da quelle indicate nella domanda.

Art. 9 - VALORIZZAZIONE DEI MERCATINI ED INCENTIVI

Contestualmente all'attività di esposizione, vendita e scambio nei mercatini possono essere effettuate anche attività culturali, didattiche e dimostrative legate all'origine dei beni esposti, ai relativi cicli di lavorazione e produzione.

Si potranno anche attuare interventi per divulgare e valorizzare aspetti tradizionali ed artigianali tipici del territorio di riferimento.

Art. 10 - SVOLGIMENTO DEI MERCATINI E COMPORTAMENTO DEGLI ESPOSITORI

La Pro loco Santa Lucia Aps si riserva di emanare disposizioni, nel rispetto delle Leggi vigenti, al fine di disciplinare l'attività dei mercatini e tutelare la libera iniziativa, la sicurezza, la trasparenza dei prezzi praticati. La vigilanza ed il controllo dei mercatini è affidato alla Pro loco Santa Lucia Aps.

I partecipanti espositori dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- obbligo di esposizione dei prezzi oppure dell'indicazione che i beni sono oggetto di scambio ;
- divieto di circolazione all'interno delle aree dei mercatini con mezzi di motorizzazione
- divieto di occupazione di una superficie maggiore rispetto a quella a loro assegnata e tanto meno occupare con depositi, sporgenze o merci appese alle tende agli spazi comuni riservati al transito pedonale;
- divieto di richiamare l'attenzione dei clienti con grida, schiamazzi e quant'altro creando disturbo o danno al decoro del mercatino;

- obbligo di lasciare libero lo spazio necessario al transito dei mezzi di soccorso, pertanto le attrezzature espositive non devono intralciare il passaggio degli stessi e gli accessi alle proprietà private;
- divieto accensione di fuochi;
- divieto di installare sistemi di diffusione sonora e musicale non concordate con l'organizzazione;
- divieto di qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento della superficie, degli arredi e delle eventuali piante in caso di utilizzo di suolo pubblico;
- possibilità di mantenere nel posteggio i propri automezzi, purché sostino entro lo spazio assegnato e venga mantenuto libero da qualsiasi ingombro il passaggio pedonale tra i rispettivi banchi.

Art. 11 – CANONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Il canone per l'occupazione del suolo pubblico, con le modalità e nei termini, indicati nel relativo Regolamento, sono a carico della Pro Loco Santa Lucia Aps

Art. 12 - SOSPENSIONE E CONSENSI

In caso di violazioni di particolare gravità o di comportamenti scorretti, può essere disposta la sospensione del consenso alla partecipazione mercato;

Si considerano di particolare gravità:

- il mancato rispetto delle disposizioni impartite dal personale della Pro Loco Santa Lucia Aps preposti, nel settore della sicurezza, dell'igiene e della moralità;
- il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

L'espositore sarà invitato ad abbandonare il mercato:

- per accertate situazioni di illecito penale;
- per motivi di ordine e sicurezza pubblica;
- per sopravvenute esigenze di carattere pubblico riferite all'area utilizzata;
- per mancato svolgimento della manifestazione a causa di maltempo

In caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione la Pro Loco Santa Lucia Aps non è tenuta ad alcun risarcimento economico.

Art. 12 – SANZIONI

Se un espositore si rifiuta di osservare uno o più disposizione del presente Regolamento o ordine impartito ai sensi di esso, la Pro loco Santa Lucia Aps procederà d'ufficio ad adottare i provvedimenti del caso fino all'esclusione dalla manifestazione e con l'addebito delle relative spese sostenute.